

## FAQ

### **FAQ sui contributi alle istituzioni scolastiche per l'acquisto di abbonamenti**

#### **Bando anno scolastico 2024/2025: termine per l'acquisto degli abbonamenti e per la fatturazione delle spese**

**Domanda n. 1:** In relazione al bando per l'anno scolastico 2024/2025 relativo all'art. 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2019, come sostituito dall'articolo 1, comma 320 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il contributo può essere erogato solo per spese sostenute nel 2024 o anche nel 2025?

**Domanda n. 2:** Per accedere al contributo di cui all'art. 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2019, come sostituito dall'articolo 1, comma 320 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 per l'anno scolastico 2024/2025, l'Istituto scolastico deve aver già pagato le fatture relative agli abbonamenti acquistati?

#### **Risposta:**

Sono ammesse al contributo per l'anno scolastico 2024/2025 le spese - per l'acquisto di uno o più abbonamenti ai prodotti editoriali ammessi all'agevolazione – sostenute e fatturate dal 2 settembre 2024 al 10 febbraio 2025. Le fatture devono essere pagate entro la data di presentazione della domanda di accesso al contributo. Si ricorda che il termine per la presentazione delle domande scade il 10 marzo 2025.

Non saranno prese in considerazione fatture emesse fuori dal periodo indicato nel bando.

Le testate giornalistiche acquistate, nell'ambito dei prodotti editoriali ammessi al contributo, inoltre, debbono essere individuate e riconosciute utili ai fini didattici nella delibera del Collegio dei docenti. A tale proposito, si precisa che, come specificato nel "bando" per l'anno scolastico 2024/2025, all'art. 3, comma 2, la domanda telematica per l'accesso al contributo, sottoscritta dal Dirigente scolastico, include una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante, tra l'altro, gli estremi della sopracitata delibera del Collegio dei docenti, con l'indicazione delle testate giornalistiche individuate nella stessa, le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti alle medesime testate e gli estremi delle relative fatture.

#### **Prodotti editoriali ammessi alle agevolazioni: esclusione delle spese per l'acquisto di abbonamenti a giornali e riviste non destinati alla didattica e agli alunni**

**Domanda n. 1:** Possono rientrare nel contributo per l'editoria le riviste specializzate per l'amministrazione scolastica e la funzione docente?

**Domanda n. 2:** In riferimento al contributo di cui all'art. 1, commi 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come sostituito dall'articolo 1, comma 320, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, con la presente si chiede se nella dicitura "... abbonamenti ai quotidiani, periodici e riviste scientifiche di settore, ..." rientrano anche gli abbonamenti, le riviste e quant'altro (cartaceo e on line) relativi alla segreteria e quindi non direttamente rivolti alla didattica e agli alunni.

#### **Risposta:**

Le spese per l'acquisto di abbonamenti a giornali e riviste non destinati alla didattica e agli alunni sono escluse dal contributo previsto, a favore delle istituzioni scolastiche, dall'art. 1, commi 389 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come sostituito dall'articolo 1, comma 320, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Al riguardo si rappresenta che, ai sensi della normativa di riferimento, sono ammesse

al suddetto contributo le spese per l'acquisto degli abbonamenti a testate giornalistiche, che siano iscritte presso il competente Tribunale (ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) ovvero iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) numero 5) della legge 31 luglio 1997, n. 249) e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile, che, con delibera del Collegio dei docenti, e siano individuate e riconosciute utili ai fini didattici.

### **Inammissibilità delle spese sostenute per servizi di “prestito digitale” di prodotti editoriali (Biblioteca Digitale)**

**Domanda n. 1:** si chiede di conoscere se l'attività di prestito digitale, in quanto consente la consultazione di numerosi quotidiani e riviste anche esteri, rientra tra quelle indicate nell'art. 2 comma 1 del bando per l'assegnazione del contributo previsto dall'art. 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come sostituito dall'articolo 1, comma 320, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Nel nostro caso trattasi della biblioteca digitale MLOL scuola.

**Domanda n. 2:** si chiede, cortesemente, di conoscere se l'adesione al servizio offerto da Media Library OnLine (MLOL scuola) e l'attivazione di un pacchetto edicola ed e-book possa rientrare tra le tipologie di abbonamenti che beneficiano del sostegno finanziario di cui all'art. 1, commi da 389 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come sostituito dall'articolo 1, comma 320, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

### **Risposta:**

Le spese sostenute per un servizio di “prestito digitale” di prodotti editoriali non rientrano tra le spese ammesse al contributo di cui all'articolo 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come sostituito dall'articolo 1, comma 320, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Con riferimento al caso specifico, non è ammessa al contributo la spesa per l'acquisto di contenuti e prestiti digitali dalla Biblioteca digitale MLOL: da quanto emerso, infatti, la Biblioteca digitale MLOL agisce come intermediario e fornisce un servizio di consultazione e prestito digitale di diversi prodotti editoriali, non tutti rientranti, peraltro, tra quelli ammessi all'agevolazione.

Ai sensi della normativa di riferimento, infatti, sono ammesse ai suddetti contributi le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti a prodotti editoriali iscritti presso il competente Tribunale (ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47), ovvero iscritti al Registro degli operatori di comunicazione (di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) numero 5) della legge 31 luglio 1997, n. 249), dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Nel merito, si sottolinea, tra l'altro, che le testate giornalistiche, oggetto dell'abbonamento, debbono comunque essere preventivamente individuate. Tra i requisiti prescritti per l'ammissione al contributo, infatti, è prevista la delibera del Collegio dei docenti che individua, nell'ambito dei prodotti editoriali ammessi al contributo, le testate riconosciute come utili ai fini didattici.

La domanda telematica per l'accesso al contributo sottoscritta digitalmente dal Dirigente scolastico, inoltre, include una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante, tra l'altro, che le testate giornalistiche individuate nella sopracitata delibera del Collegio dei docenti rientrano tra i prodotti editoriali ammessi al contributo ai sensi del D.P.C.M. 24 luglio 2024 e del bando del xx settembre 2024. Con la medesima dichiarazione sostitutiva vengono attestate anche le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti alle testate giornalistiche individuate nella citata Delibera.

## **Inammissibilità delle spese sostenute per l'acquisto di prodotti editoriali diversi da giornali, periodici e riviste scientifiche e di settore**

**Domanda:** Si chiede di sapere se, fra quanto oggetto di contribuzione, rientra anche l'acquisto di libri educativo-didattici da utilizzare in aula.

### **Risposta:**

Le spese sostenute per l'acquisto di libri, sia pure al fine educativo-didattico da utilizzare in aula, non sono ammissibili al contributo di cui all'articolo 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come sostituito dall'articolo 1, comma 320, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Al riguardo, si precisa che sono ammesse al citato contributo – disciplinato per l'anno scolastico 2024/2025 dal Decreto del Capo del Dipartimento del 3 settembre 2024 (bando anno scolastico 2024/2025) – riconosciuto a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni grado di istruzione – unicamente le spese per l'acquisto di uno o più abbonamenti a prodotti editoriali, individuati in giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, che siano iscritti presso il competente Tribunale (ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47), ovvero iscritti al Registro degli operatori di comunicazione (di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) numero 5) della legge 31 luglio 1997, n. 249), dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.